

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3607

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MITA, ROGNONI, BONALUMI, GITTI, BODRATO, SCOTTI, CRISTOFORI, FORNASARI, ZARRO, SANGALLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, ZUECH, AUGELLO, BALESTRACCI, BECCHETTI, CARRUS, GRIPPO, PORTATA-DINO, SARTI ADOLFO, SILVESTRI, USELLINI, ZANIBONI, ZOLLA, CATTANEI, ANDREATTA, ARMATO, BIANCO, BUBBICO, COLOMBO, LATTANZIO, MALFATTI, PISANU, PUJIA, GALLONI, SANZA, COSTA SILVIA, GARAVAGLIA, ABETE, ANSELMI, ARMELLIN, ASTORI, AZZOLINI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BIANCHINI, BONETTI, BORRI, BRICCOLA, BROCCA, BRUNI, CACCIA, CAFARELLI, CASATI, CIRINO POMICINO, CITARISTI, COLONI, CORSI, FALCIER, FAUSTI, FOSCHI, FRANCHI ROBERTO, GIOIA, LA PENNA, LA RUSSA, LO BELLO, LUCCHESI, LUSSIGNOLI, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, MONGIELLO, MORA, MORO, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PICANO, PIREDDA, QUIETI, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RIGHI, ROCELLI, ROSINI, ROSSATTINI, ROSSI, ROSSI di MONTELERA, RUBINO, RUSSO VINCENZO, SANTUZ, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, SORICE, STEGAGNINI, SULLO, TESINI, URSO, VERNOLA, VISCARDI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI**

*Presentata il 20 marzo 1986*

**Aiuto pubblico, programmi di cooperazione e interventi di emergenza nei paesi in via di sviluppo**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A distanza di quasi sette anni dal febbraio 1979 quando fu approvata la legge n° 38 sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di meno di un anno da quando, nel marzo scorso, fu approvata la legge n° 73 sugli interventi di emergenza, la cooperazione italiana si presenta non solo come una

prospettiva ma con un suo bilancio. È da questo patrimonio di esperienze e di dibattiti che dobbiamo prendere le mosse nella nostra azione di riforma dell'aiuto pubblico allo sviluppo nel suo complesso. Si tratta però di un bilancio che non può essere isolato dal panorama internazionale di questi ultimi anni.

Attualmente la cooperazione allo sviluppo non è un argomento che fa l'umanità. Il mondo sembra voltare le spalle alla cooperazione rilanciando i temi della competizione e della concorrenza. D'altra parte, il fallimento delle strategie decennali per lo sviluppo varate dai vari organi delle Nazioni Unite e delle politiche di aiuto attuate dagli Stati, sembrano giustificare profondi ripensamenti.

Si è diffusa tra i paesi più tradizionalmente impegnati nell'aiuto allo sviluppo, la convinzione che i tentativi di riformare il sistema delle relazioni economiche internazionali siano utili e che la cooperazione allo sviluppo dovrà essere realizzata dai singoli Stati senza l'imposizione, dall'esterno, di irrealistici obiettivi e strategie. L'ultima occasione nella quale si è parlato di cooperazione come uno degli aspetti di una più generale riforma delle relazioni politico-economiche tra gli Stati si è verificata durante il vertice di Cancun, nell'ottobre 1981. Il tentativo di un rilancio del dialogo nord-sud sulla base delle indicazioni di coloro che, come gli autori del rapporto Brandt, privilegiavano nelle loro analisi l'interdipendenza tra gli Stati e la conseguente necessità di gestirla in maniera vantaggiosa per tutti, è fallito di fronte all'evoluzione delle relazioni internazionali verso una conflittualità più accentuata.

Eppure non è certo possibile affermare che i bisogni del mondo in via di sviluppo sono meno urgenti rispetto al passato. I dati che fotografano il divario nord-sud lanciano messaggi laceranti per le nostre coscienze. Secondo dati relativi al periodo 1983-1984, sono 34 i paesi in via di sviluppo sotto la soglia dei 400 dollari di reddito *pro capite*, che vivono quindi in condizioni di povertà assoluta, mentre altri 40 vengono classificati al di sotto dei 1.500 dollari. Le condizioni in cui versano i paesi più poveri continuano a peggiorare: i 38 paesi a reddito più basso hanno avuto, nel periodo 1960-1970, un incremento del prodotto nazionale lordo dell'1,8 per cento, mentre nel periodo 1960-1980 tale incremento è stato solo dell'1,6 per cento.

Questi dati risultano confermati se si guarda alla lentezza con cui il processo di industrializzazione di questi paesi si sviluppa.

Subito dopo la decolonizzazione, agli inizi degli anni sessanta la quota dei paesi in via di sviluppo nel totale della produzione industriale era caratterizzata da una graduale ma costante crescita.

Negli anni successivi invece, questo processo è stato caratterizzato da brusche variazioni. Nel periodo 1963-1982 comunque, la loro quota è passata dall'8,1 all'11 per cento della produzione mondiale di manufatti mentre quella dei paesi sviluppati ad economia di mercato è diminuita dal 77,3 al 64 per cento nello stesso periodo.

D'altra parte, a fronte di una tale quota di produzione industriale, i paesi in via di sviluppo rappresentano circa il 66 per cento della popolazione del nostro pianeta. Se gli attuali ritmi di crescita e di mutamenti strutturali saranno mantenuti, questi paesi produrranno nel 2000 solo il 14,9 per cento dei beni industriali mentre le loro popolazioni costituiranno il 72 per cento di quella mondiale. Si tratterà quindi di risultati lontani dagli obiettivi fissati nel 1975 nel corso della seconda conferenza generale dell'UNIDO quando si stabilì che entro il 2000 la quota dei paesi in via di sviluppo (PSV) nel totale della produzione di manufatti avrebbe dovuto essere del 25 per cento. Scenari e proiezioni delle tendenze in atto spostano il raggiungimento di quell'obiettivo intorno al 2020.

Ma sono certamente i dati relativi alla capacità di autonutrizione dei paesi in via di sviluppo con i quali dobbiamo confrontarci più drammaticamente. Per dare una idea del deterioramento della situazione basti dire che nel periodo 1974-1976 i dati forniti dalla FAO indicavano in 435 milioni le persone che vivevano in uno stato di sottoalimentazione, che è poi una maniera per indicare situazione di fame e denutrizione. Attualmente si avanzano cifre di 730 milioni di persone con l'Africa che detiene questo triste primato.

Nel periodo 1970-1983, caratterizzato da un massiccio sforzo da parte di questi

paesi e da un presente flusso di risorse proveniente da quelli sviluppati, la produzione alimentare del complesso dei paesi in via di sviluppo è aumentata di una media del 3,3 per cento all'anno a fronte di un tasso di crescita demografica annuale del 2,5 per cento. Ne risulterebbe quindi un incremento produttivo alimentare dello 0,8 per cento. Tale risultato deve però essere corretto dalla considerazione che la maggior parte dei miglioramenti produttivi hanno avuto luogo in paesi che vivevano già in condizioni più favorevoli come la Cina, il sud-est asiatico.

In realtà si è assistito ad un drammatico declino delle capacità di autoapprovvigionamento alimentare.

Oggi le produzioni per l'esportazione e l'uso distorto dell'aiuto alimentare costituiscono insieme la miscela che opera contro le produzioni locali per l'alimentazione interna, senza con ciò dimenticare i fattori climatici e gli arcaismi delle società tradizionali: non a caso l'africano medio, ad esempio, dispone oggi del 10 per cento in meno di nutrimenti di quanto non avesse dieci anni fa. Il deficit alimentare è in continua e vertiginosa espansione nel Terzo mondo. Nell'Africa sub-sahariana, permanentemente esclusa dagli approvvigionamenti commerciali, si è costretti a sopperire alle situazioni di emergenza con interventi pubblici bilaterali e multilaterali. Tutto ciò provoca una liberalizzazione del mercato alimentare che penalizza perversamente i più poveri anche essi ormai largamente ristrutturati su basi commerciali. Senza un sistema di sicurezza alimentare mondiale crediamo sia vano sperare di vincere la fame e la subalimentazione. Tutto questo avviene minando anche dal punto di vista ecologico i sistemi fondamentali di produzione alimentare. La massiccia distruzione della protezione costituita dalla vegetazione provoca fenomeni di degradazione quali la rapida deforestazione, per fare ancora un esempio, di paesi come l'Etiopia o l'erosione dello strato superficiale del suolo.

Per cercare di attenuare o, meglio, annullare queste ed altre situazioni ancora

più gravi e per favorire la crescita dei paesi da poco dipendenti, si è andata sviluppando nel corso degli ultimi trent'anni la cooperazione internazionale rivolta, appunto, allo sviluppo delle aree economicamente arretrate del mondo. Dal 1960 la sua evoluzione è scandita dalle dichiarazioni dei decenni di sviluppo approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

L'analisi delle esperienze degli anni '60 e '70 dimostra però l'insufficienza degli sforzi compiuti, l'incapacità dei paesi industrializzati di assumere il compito di creare le condizioni per un reale sviluppo dei paesi economicamente più deboli. La situazione all'inizio degli anni '80, in cui la cooperazione italiana incominciava a svilupparsi, era infatti assolutamente non rispondente agli obiettivi che ci si era formalmente proposti. In particolare:

a) il reddito dei paesi in via di sviluppo è cresciuto, come abbiamo visto, a tassi insufficienti a colmare il divario tra nord e sud, anche se posto nella prospettiva di cento anni;

b) il reddito *pro capite* è in molti casi addirittura diminuito;

c) si è osservato il nascere in un divario significativo tra i sistemi economici dei paesi in via di sviluppo. Tanto che gli studi su questi paesi adottano adesso una suddivisione più complessa:

1) paesi di recente industrializzazione;

2) paesi a reddito medio, esportatori di prodotti manufatti;

3) paesi a reddito medio, esportatori di materie prime;

4) paesi a basso livello di sviluppo;

d) si è altresì osservato il crescere delle diseguaglianze all'interno dei singoli paesi. Il diffondersi di regimi dittatoriali ha certamente facilitato la coagulazione degli interessi di pochi attorno ai centri del potere contro la parte più ampia della popolazione, che in molti casi è diventata ancora più povera;

e) lo sviluppo sociale, espresso da indicatori quali la vita media, la scolarizzazione, ecc., non si è realizzato completamente alla crescita del reddito. La congiuntura economica sfavorevole ha interessato tutto il pianeta ma ha inciso profondamente sui sistemi economici più deboli. Rispetto ai paesi industrializzati i paesi in via di sviluppo hanno subito due volte gli effetti negativi degli eventi dello scorso decennio: prima gli effetti dell'aumento del costo dell'energia, così come per i paesi industrializzati, e poi la diminuzione della domanda internazionale dovuta alla recessione, fatto questo molto grave per i paesi in cui mercati interni sono del tutto insufficienti a garantire stabilità di sviluppo all'industria manifatturiera. Infine, mentre le economie occidentali sono riuscite a trasferire almeno in parte l'aumento dei prezzi del petrolio sulle loro produzioni, le economie più deboli non hanno invece potuto farlo.

Così, i paesi di nuova industrializzazione sono riusciti in alcuni casi a mantenere tassi di sviluppo relativamente elevati ma a costo di elevati disavanzi con l'estero finanziati attraverso l'indebitamento sui mercati finanziari internazionali, spesso con creditori privati, proprio grazie al potenziale produttivo riconosciuto a questi paesi. Attualmente si calcola che il debito complessivo dei paesi in via di sviluppo non petroliferi sia di 700 miliardi di dollari con un servizio del debito che drena percentuali sempre maggiori delle rendite derivanti dalle esportazioni.

I paesi esportatori di materie prime, all'inizio esclusi i paesi Opec, hanno visto il progressivo ridursi delle proprie ragioni di scambio. Gli effetti sono stati devastanti. Questi paesi infatti hanno sistemi economici bloccati, su livelli, se non inferiori, di dieci anni fa. La loro capacità di acquisto e di affidabilità finanziaria è progressivamente diminuita. Il risultato è stato l'impoverimento di larghi strati della popolazione. Questo gruppo di paesi, che possiamo definire a reddito medio, e quindi con una struttura produt-

tiva avanzata, hanno avuto involuzioni simili a quelle dei paesi di nuova industrializzazione, forse con qualche danno in più per i propri sistemi produttivi industriali.

Una delle conseguenze della recessione mondiale e delle politiche adottate per superarla è la riduzione della liquidità internazionale. L'espansione debitoria dei paesi in via di sviluppo, emersa in modo drammatico in questi ultimi anni, è anche la conseguenza della diminuzione del tasso di crescita delle risorse finanziarie rese disponibili dai governi dei paesi industrializzati per lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo. Questo elemento, che riguarda tutti i paesi in via di sviluppo sebbene in misura diversa, è di pregiudizio a qualsiasi possibilità per questi paesi di superare la crisi economica.

Queste considerazioni hanno reso evidenti le insufficienze anche delle teorie economiche sulle quali si sono basati gli interventi di aiuto allo sviluppo. Gli obiettivi di sviluppo e le strategie per raggiungerli costituiscono in questi anni un'area di grande incertezza; esiste una varietà di politiche economiche tra i diversi paesi in via di sviluppo, in dipendenza delle situazioni economiche, sociali e specialmente politiche differenti.

Purtuttavia la cooperazione allo sviluppo è divenuta un elemento importante della politica estera dei vari paesi. Le differenze nelle impostazioni nazionali delle politiche di aiuto dei vari paesi europei sono attribuibili a elementi politici, economici e culturali, ma l'andamento dell'economia internazionale ha introdotto degli elementi relativamente omogenei nelle politiche dei paesi donatori. La recessione, infatti, ha modificato le politiche di aiuto dei paesi europei e si è quindi assistito ad un comune scivolamento dalle motivazioni « altruistiche » rivolte alle preoccupazioni dello sviluppo del beneficiario alle motivazioni di « interesse » per il paese donatore, compensato da una graduale maggiore attenzione per i problemi dei paesi più poveri (la fame nel mondo) come un capitolo a sé della cooperazione. Comune a tutti i paesi

europei è la maggiore enfasi per il canale bilaterale o per i nuovi strumenti multipli sviluppati in accordo con gli organismi multilaterali che intervengono con i propri strumenti ma lasciano al paese donatore la titolarità del progetto.

L'Italia, per quanto non possa vantare l'esperienza di alcuni paesi europei, non comincia certo nel 1985 la sua politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Sulla base di questi anni di applicazione della legge n. 38 del 1979 e all'indomani della seconda conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo che ha avuto luogo recentemente a Roma, si possono trarre vari elementi di analisi e di giudizio per quel che riguarda gli obiettivi, gli strumenti, la prassi ed i problemi concreti della nostra cooperazione.

Una prima considerazione positiva la si può esprimere circa gli obiettivi generali della nostra cooperazione così come tratteggiati dalla legge stessa: sviluppo autocentrato delle popolazioni secondo i loro modelli culturali, soddisfazione dei bisogni fondamentali, solidarietà, interdipendenza e stabilità. È indubbiamente positivo il fatto che il nostro paese, pur tra gli ultimi arrivati nel campo della cooperazione, vada assumendo sempre più un ruolo *leader* non solo in ragione di un aumento degli stanziamenti a fronte di una tendenziale stabilità a livello europeo, ma anche grazie alla sua dinamicità quando si tratti di coordinare le iniziative prese insieme ad altri paesi donatori in settori di drammatica rilevanza. (Si pensi al Sahel, al Corno d'Africa). Con 3.500 miliardi stanziati per il 1985 l'Italia è al quinto posto nella graduatoria dei paesi donatori.

Ma accanto ai motivi di soddisfazione non mancano certo gli stimoli ad un miglioramento della gestione dell'aiuto allo scopo di assicurare una realizzazione più rapida ed efficace dei programmi. Infatti, è da ricordare che a fronte dello scarto tra il ritmo dei trasferimenti netti e la crescita degli stanziamenti tra il 1984 e il 1985, l'OCSE ha invitato le autorità italiane ad accelerare l'adozione di misure che rafforzino la gestione dell'aiuto allo

scopo di assicurare una realizzazione più rapida ed efficace dei programmi. In realtà, è il caso di dirlo, la cooperazione italiana allo sviluppo attraversa una vera e propria crisi di crescita.

Come è stato più volte ricordato, la legge n. 38 che era nata per gestire 300 miliardi in cinque anni, diventati 1.000 nel 1981, si è trovata nel 1985 a gestire 3.500. Il sistema italiano della cooperazione allo sviluppo evidenzia chiaramente la necessità di un adeguamento alla nuova realtà e di nuovi compiti che tenga conto dei vincoli che attualmente ne condizionano l'efficacia.

La proposta di legge della Democrazia cristiana prende lo spunto dall'individuazione di tali vincoli e punta al loro rapido superamento. In particolare, tre tipi di condizionamenti sono da menzionare: in primo luogo i vincoli di carattere normativo. Essi sono principalmente quelli che disciplinano il reclutamento degli esperti (il loro livello retributivo è contenuto entro limiti assolutamente non concorrenziali); i controlli della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti che tendono a ricondurre la dichiarata autonomia finanziaria del Dipartimento entro i tradizionali meccanismi della contabilità annuale dello Stato; le procedure relative agli aiuti di emergenza (alimentare e di pronto soccorso).

Sempre nell'ambito dei vincoli normativi, si può notare che nel contesto della legge n. 38 del 1979 esistono ambiguità attribuibili ad un insufficiente amalgama delle normative preesistenti e che rischiano di contraddire l'idea di una politica di cooperazione unitaria. Ci riferiamo in particolare all'abbinamento di aiuto e doni come frutto più di un accostamento letterale che di un amalgama meditato di forme di intervento tipiche di leggi precedenti quali la n. 1222 del 1971 sulla cooperazione tecnica e la n. 227 del 1977 sui crediti all'esportazione. Di non minore entità è il problema dei rapporti con la normativa valutaria. In una materia complessa e, delicata, ed in presenza di pesanti sanzioni penali, l'assenza di indicazioni legislative ha fatto sì che alle atti-

vità di cooperazione venisse applicata la normale disciplina valutaria italiana, una delle più stringenti tra quelle adottate dai paesi industrializzati. Ciò ha comportato ritardi e incertezze amministrative e difficoltà di finanziamento di alcuni progetti.

Quanto ai vincoli di carattere organizzativo e procedurale, è da sottolineare che i vincoli sopra ricordati si sono ripercossi, naturalmente, sul piano organizzativo e funzionale, creando disagi sul piano operativo e potenziali ombre sull'immagine del Dipartimento anche quando l'obiettivo responsabilità di certe disfunzioni doveva essere ricercata altrove: nelle restrizioni degli organi di controllo o nella carenza di personale specializzato. A questi vincoli bisogna aggiungere la grave penuria del personale della Farnesina che si è riflessa e continua a riflettersi sul Dipartimento, assumendo questo problema una maggiore acutezza per l'applicazione della nuova legge (n. 73 del 1985): bisognerà tenerne conto nella riforma del Ministero degli affari esteri o attraverso la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 del 1967.

La terza categoria di vincoli è costituita da quelli di carattere istituzionale. Il nodo principale emerso in questo ambito è costituito dalle difficoltà incontrate per dare piena applicazione all'articolo 4 della legge n. 38 in materia di coordinamento delle strutture pubbliche e private attive in materia di cooperazione anche per la carenza di forza « dispositiva » di questo articolo. In particolare si tratta del coordinamento con il Ministero del tesoro date le competenze specifiche ad esso attribuite dalla legge. Attualmente i fondi destinati ogni anno alla cooperazione sono ripartiti nei capitoli di spesa di entrambi i ministeri. Ad esempio, la partecipazione a banche e fondi internazionali di sviluppo continua ad essere gestita direttamente dal Ministero del tesoro, così come avveniva prima che esistesse in Italia una normativa organica sulla cooperazione allo sviluppo. Nel corso di questi due anni la situazione è

andata peraltro migliorando e attualmente si può affermare che si è avviato un rapporto di crescente collaborazione ma non vi è dubbio che occorre riaffermare normativamente il ruolo preminente del significato di politica estera della cooperazione rispetto a quello finanziario e d'altra parte parlando di cooperazione non può rimanere estraneo al dibattito sulla riforma del Ministero degli affari esteri.

Il concorso di questi vincoli provoca una serie di conseguenze: ritardi che si verificano tra l'assunzione dell'impegno a fornire aiuti alimentari o di primo soccorso e il loro effettivo arrivo a destinazione; tempi relativamente lunghi nel passaggio dalla fase di individuazione del progetto a quello dell'effettiva attuazione; ritardi nella liquidazione delle competenze del personale; appesantimenti burocratici determinati dal prevalere delle garanzie formali di impiego dei fondi rispetto a quelle sostanziali (cioè di efficacia).

Questa proposta di legge, dunque, nasce dall'esigenza di eliminare i vincoli all'azione delle nostre strutture di cooperazione nel quadro di un generale riordino dell'intera materia dell'aiuto pubblico allo sviluppo e di una riunificazione di tutti gli strumenti legislativi che la regolano. Com'è possibile evincere dal testo il nuovo strumento legislativo che propone oggi la Democrazia cristiana ha per oggetto l'aiuto pubblico italiano allo sviluppo sia per quanto riguarda i programmi di cooperazione ordinaria che per ciò che si riferisce agli interventi di emergenza. Entrambi i tipi di attività vengono così previsti nell'ambito del Ministero degli affari esteri che, in ragione della struttura di base di cui già dispone e della notevole esperienza acquisita nel corso di questi anni di interventi nella realtà del sottosviluppo, sembra essere il più idoneo a questo scopo.

Infatti, come è apparso chiaro anche in occasione della già ricordata seconda conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo, è stato ampiamente confermato il consenso della struttura unitaria

della cooperazione come strumento di politica estera per un paese come l'Italia. Questa esigenza viene avvertita per tutte le componenti della cooperazione siano essi progetti di sviluppo, programmi speciali o interventi di emergenza.

Le ragioni che spingono in questa direzione sono varie. Una prima ed evidente ragione deriva dal convincimento dell'indivisibilità della politica estera e quindi della necessità di non scorporare da essa la politica di cooperazione che ne è parte costitutiva. Di non minore importanza è la constatazione circa l'esigenza di un controllo politico della cooperazione esercitato in maniera sostanziale, riguardante pertanto la programmazione degli interventi, il potere di proposta, il controllo della gestione, e non solo in via formale-burocratica. Vi è altresì necessità che l'esercizio del controllo politico sia effettivo e non si traduca — come è il dato di esperienza dei paesi che hanno optato per soluzioni non unitarie — in uno stato di conflittualità permanente tra il Ministero degli affari esteri e le strutture esterne.

Nell'ambito del nuovo testo, quindi, le procedure create e in seguito sviluppate dal Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo nel corso di questi anni, subiscono i necessari aggiustamenti e snellimenti e vengono integrate da quelle metodologie di lavoro che l'attuazione della legge n. 73 ha permesso di mettere a punto in questi mesi di interventi in situazioni di emergenza. A questo scopo infatti viene previsto un servizio speciale per gli interventi di emergenza nell'ambito della nuova struttura preposta alle attività di cooperazione. Tale struttura, a sua volta, dovrebbe essere equiparata a tutti gli effetti ad una direzione generale del Ministero degli affari esteri.

In guisa di commento generale al testo che viene sottoposto oggi conviene sottolineare come esso contenga un incoraggiamento diffuso per tutti quei settori della società italiana che possono dare un valido contributo alle attività di cooperazione: enti pubblici e privati, università, istituti di ricerca. In questo contesto un

utilizzo crescente delle organizzazioni non governative viene favorito da una disciplina organica che riguarda questi importanti agenti di sviluppo.

Desideriamo inoltre sottolineare altre due importanti caratteristiche del testo prima di passare all'esame dell'articolato. La prima deriva dal fatto che le modalità di finanziamento dei progetti di cooperazione permettono di arrivare agli auspicati snellimenti e alle necessarie razionalizzazioni delle procedure. Ad esempio, i fondi di spesa vengono ricondotti nell'ambito delle dotazioni del Ministero degli affari esteri per le attività di cooperazione. Viene inoltre previsto un comitato direzionale e un comitato di valutazione di cui da più parti è stata sollecitata la costituzione, in maniera coordinata ma distinta rispetto al comitato consultivo, per il quale vengono ribadite le funzioni propriamente consultive anche se potenziate con la possibilità di funzionamento prevista dai gruppi di lavoro permanente.

L'altra caratteristica degna di speciale menzione è la costituzione di un ufficio tecnico di cooperazione secondo le procedure lasciate all'indicazione di un apposito decreto ministeriale che permetteranno di sopperire gradualmente alla grave penuria di personale che finora ha reso difficile l'attuazione dei progetti nonostante gli sforzi profusi dal Dipartimento.

Il nuovo testo è basato quindi su un nucleo costituito dal recepimento dei molti elementi positivi della legge n. 38 e della recentissima legge n. 73 sul quale è stata effettuata però una meditata e in certi casi sostanziale elaborazione che tiene conto delle esigenze scaturite nel corso di questi anni.

La proposta di legge si compone di 36 articoli rispetto ai 46 articoli della precedente legge n. 38 del 1979.

L'articolo 1 riguarda le finalità della legge e si conclude con un paragrafo che tiene conto delle insistenti istanze provenienti da gran parte dell'opinione pubblica: « in nessun modo gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della presente legge, potranno essere uti-

lizzati direttamente o indirettamente, per attività di carattere militare ».

L'articolo 2 descrive l'attività di cooperazione, con significative novità rispetto alla precedente legge: in particolare viene recepita ogni possibilità di intervento collegata all'emergenza, viene inserita la possibilità di promuovere iniziative a favore di cittadini provenienti dai paesi in via di sviluppo e residenti in Italia, viene fatto esplicito riferimento al collegamento con le iniziative della Comunità economica europea.

L'articolo 3 riguarda la costituzione e le funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo: si è preferito individuare con un nuovo nome, lasciandone quasi uguali le funzioni, l'organismo che la legge n. 38 aveva assimilato al CIPES previsto dalla legge n. 227 pur assegnandone la presidenza al Ministro degli esteri.

Gli articoli 4 e 5 si riferiscono al Comitato consultivo, che viene ampliato di una unità per permettere la rappresentanza degli organismi non governativi di cooperazione internazionale e quindi distinti da quelli di volontariato; si prevede inoltre la possibilità di costituire gruppi di lavoro.

L'articolo 6 tratta, con poche modifiche rispetto alla legge n. 38 del Comitato direzionale, mentre l'articolo 7 tratta del Comitato di valutazione, precedentemente chiamato Sezione speciale finanziaria: vengono meglio definite funzioni e procedure di funzionamento.

Mentre l'articolo 8 tratta delle funzioni di coordinamento del Ministero degli affari esteri e l'articolo 9 dei criteri prioritari nell'utilizzazione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, l'articolo 10 attribuisce i compiti inerenti l'attuazione della legge ad una Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, precedentemente affidati al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

L'esperienza di questi anni infatti ha mostrato che la denominazione di Dipartimento non ha facilitato l'opera di que-

sto organo amministrativo, la cui denominazione viene quindi ricondotta a quella usuale di Direzione generale, pur dotata di funzioni, poteri, strutture, procedure speciali.

Tali procedure speciali vengono particolarmente accentuate nell'esplicazione dell'attività del Servizio per gli interventi di emergenza, di cui trattano gli articoli 11 e 17: vengono qui recuperate e migliorate tutte le innovazioni previste dalla legge n. 73 del 1985 costituente del FAI la cui cessazione come è noto è prevista per legge entro il settembre 1986.

Altro problema di cui spesso si è dibattuto in questi anni è quello di poter affiancare organi tecnici alla struttura gestionale della Cooperazione allo sviluppo, formata da personale del Ministero degli affari esteri e quindi diplomatico: una risposta è fornita dall'articolo 12 che prevede la costituzione di un apposito Ufficio tecnico nonché dalla possibilità di stipulare convenzioni con società e professionisti esterni alla Direzione generale.

L'articolo 13 tratta in maniera organica dei crediti di aiuto, mentre gli articoli 14 e 15 si riferiscono al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 16 elenca le iniziative attuabili dalla Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo del cui personale addetto si occupa l'articolo 18.

Gli articoli dal 19 al 27 riguardano il personale in servizio di cooperazione allo sviluppo: contengono numerose novità, anche se minori, dettate dall'esperienza di cinque anni di attuazione della legge n. 38.

Infine gli articoli dal 28 al 35 si occupano delle organizzazioni non governative di volontariato e di cooperazione allo sviluppo: il ruolo di questi organismi così importanti per la cooperazione ha avuto in questi anni un progressivo sviluppo, che viene valorizzato dalle norme qui contenute.

Da ultimo l'articolo 36 concerne gli stanziamenti e contiene alcune norme finali.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## CAPO I

OBIETTIVI E STRUMENTI  
DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO  
E DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo — di seguito anche denominata cooperazione allo sviluppo — è parte integrante delle relazioni internazionali che l'Italia promuove e attua nel perseguimento degli obiettivi della solidarietà, della pace e del progresso dei popoli, della piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi stabiliti dalle Nazioni Unite. Essa comprende le iniziative pubbliche e private programmate ed attuate nei modi previsti dalla presente legge miranti a favorire il progresso economico e sociale, tecnico e culturale dei paesi in via di sviluppo. Gli obiettivi della cooperazione italiana allo sviluppo sono articolati e impostati in relazione al livello di sviluppo dei paesi in via di sviluppo interessati e ai loro specifici problemi, nonché agli orientamenti dei principali organismi internazionali impegnati nel campo della cooperazione allo sviluppo.

2. Essa è finalizzata prioritariamente al soddisfacimento dei bisogni primari, alla valorizzazione delle risorse umane, al raggiungimento di meccanismi di sviluppo endogeno e di autosufficienza economica e produttiva e alla promozione, in un'ottica di mutuo interesse delle potenzialità di integrazione e complementarietà nel campo economico, sociale, tecnologico e culturale a livello pubblico e privato con l'Italia.

3. Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo rientrano gli interventi diretti a fronteggiare situazioni di emergenza e di grave bisogno in cui vengano a trovarsi singoli gruppi di persone, paesi o aree in via di sviluppo.

4. In nessun modo gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della presente legge, possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per attività di carattere militare.

#### ART. 2.

##### *(Attività di cooperazione).*

1. Nell'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo rientrano:

a) l'elaborazione e l'attuazione di progetti, di programmi, di studi e di progettazioni; la fornitura di beni, servizi, impianti, tecnologie e prodotti rientranti nei settori prioritari della cooperazione italiana e con particolare riguardo per i settori dell'agricoltura, dello sviluppo agricolo-rurale e della zootecnia, della sicurezza alimentare, della pesca, delle strutture di ammasso e di conservazione, dei servizi sanitari, dell'energia, delle infrastrutture, dei trasporti e telecomunicazioni, dell'industria e dell'artigianato, dei servizi sociali e culturali ed educativi, delle abitazioni e dei servizi primari per comunità disagiate, della ricerca scientifica e tecnologica;

b) la promozione e la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale da realizzarsi sul posto e in Italia per cittadini dei paesi in via di sviluppo e per i cittadini italiani interessati a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

c) la promozione di iniziative di aiuto e di valorizzazione umana, sociale, culturale, nei confronti di cittadini provenienti dai paesi in via di sviluppo e residenti in Italia;

d) la partecipazione all'attività svolta da organismi, fondi e banche internazionali e della Comunità europea in

materia di cooperazione allo sviluppo, con l'apporto di risorse finanziarie e umane, di beni, tecnologie e servizi italiani;

e) l'impiego di personale qualificato nei paesi in via di sviluppo, dotato del corredo dei necessari mezzi e strumenti operativi, per lo svolgimento di compiti di assistenza tecnica, nonché la creazione di unità tecniche presso le rappresentanze diplomatiche italiane, con compiti di analisi, di monitoraggio, di coordinamento e di gestione di attività di cooperazione;

f) l'attuazione di interventi miranti a soccorrere paesi colpiti da calamità naturali o causate dall'uomo, da situazioni di necessità e di bisogno urgente;

g) la promozione di strumenti e forme di cooperazione suscettibili di favorire investimenti produttivi, diretti o in partecipazione con strutture dei paesi in via di sviluppo, sul piano bilaterale, come su quello multinazionale;

h) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria, che favoriscano gli scambi tra paesi in via di sviluppo e la stabilizzazione dei mercati regionali e interni, in armonia con i programmi e le azioni della Comunità europea;

i) la promozione di attività di ricerca e studio, in materia di cooperazione allo sviluppo, nonché di iniziative specifiche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai temi dello sviluppo, con l'elaborazione di programmi specifici di educazione allo sviluppo, anche nell'ambito dei programmi scolastici, nonché l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

l) il sostegno alle iniziative di cooperazione di organizzazioni non governative, anche tramite l'invio di cooperanti nei paesi in via di sviluppo;

m) l'adozione di ogni altra iniziativa e l'impiego degli idonei mezzi, anche di carattere finanziario, utili ai fini di un'appropriata azione di cooperazione

allo sviluppo, sul piano bilaterale e multilaterale, per la miglior attuazione della presente legge.

2. La realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo è finanziata a titolo gratuito o con la concessione di crediti a condizioni agevolate secondo gli indirizzi del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), di cui all'articolo 3, e può essere svolta sul piano bilaterale come su quello multilaterale, nonché attraverso ogni appropriata forma d'intesa sul piano internazionale.

#### ART. 3.

*(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo).*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) con compiti di indirizzo e di coordinamento di carattere generale.

2. Esso è presieduto su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Su invito del suo Presidente, può essere di volta in volta integrato da altri ministri.

3. La segreteria del Comitato è affidata alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

4. Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo:

a) formula gli indirizzi della cooperazione allo sviluppo, nella visione di una politica unitaria e globale del settore, coordinata con la politica estera ed economica del Governo e con gli obiettivi della cooperazione economica internazionale, con particolare riferimento a quella definita in ambito CEE;

b) determina ogni anno, dandone comunicazione al Parlamento, gli obiettivi programmatici del triennio successivo,

con particolare riferimento all'entità delle risorse finanziarie da destinare alla cooperazione allo sviluppo, alla loro ripartizione tra il canale multilaterale e quello bilaterale, tra i doni e i crediti di aiuto, le priorità geografiche e settoriali, i criteri di impiego dei diversi strumenti di intervento;

*c)* fissa le modalità con le quali attuare l'efficace espletamento delle funzioni di coordinamento di cui all'articolo 8;

*d)* verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati, e promuove le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso;

*e)* approva ogni anno la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo svolta nell'anno precedente e formula indicazioni relative alle linee previsionali per l'anno successivo alla luce degli obiettivi programmatici di cui alla lettera *b)*. Essa è predisposta dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ed è allegata ogni anno allo stato di previsione di spesa del Ministero stesso per l'anno successivo. Tale relazione, non appena approvata dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, è inviata al Parlamento per essere trasmessa alle competenti commissioni;

*f)* autorizza, ove ne ravvisi l'opportunità, altri interventi in deroga agli indirizzi di cui alla lettera *a)*;

*g)* autorizza gli interventi di cooperazione a dono, salvo quelli di emergenza, quale che sia lo strumento di attuazione, quando la relativa spesa a carico dei fondi pubblici superi l'importo di dieci miliardi;

*h)* delibera in merito ad ogni altra questione in materia di cooperazione allo sviluppo che il Presidente ritenga opportuno porre al suo esame.

## ART. 4.

(Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo).

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto da:

a) dodici rappresentanti designati dalle amministrazioni statali interessate;

b) dodici rappresentanti designati da enti e organizzazioni operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, ed assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle imprese pubbliche, alle grandi e medio-piccole imprese private e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

c) tredici esperti nelle materie della cooperazione allo sviluppo, di cui quattro designati da enti, associazioni, organismi non governativi di volontariato e di cooperazione internazionale, specializzati nel settore del volontariato civile e della cooperazione e riconosciuti idonei dalla presente legge, tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e uno dal Governatore della Banca d'Italia.

2. Fanno parte del Comitato il direttore generale ed il vice direttore generale della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

## ART. 5.

*(Attività e compiti del Comitato consultivo).*

1. Il Comitato consultivo è costituito entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri, che determina le modalità di funzionamento del Comitato stesso.

2. I membri del Comitato consultivo sono nominati per la durata di quattro anni, non hanno supplenti e possono essere sostituiti, dalle amministrazioni, enti od organismi che li hanno designati, solo a titolo definitivo.

3. Ai lavori del Comitato consultivo e dei gruppi di lavoro permanenti possono essere invitati di volta in volta rappresentanti di organismi internazionali e dei paesi in via di sviluppo ed operatori nazionali, pubblici e privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione.

4. Il Comitato consultivo è convocato almeno tre volte l'anno dal Ministro degli affari esteri ed inoltre ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato stesso ne chieda la convocazione, fissandone l'ordine del giorno. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Comitato consultivo può articolarsi in gruppi di lavoro permanenti, di non oltre sette membri, su materie e settori specifici della cooperazione, costituiti ed operanti in base ad apposite delibere del Comitato stesso.

5. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) esprime il parere sulla programmazione triennale ed annuale predisposta dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e sulla relazione annuale di consuntivo;

b) raccomanda le iniziative da assumere in relazione allo stato di attuazione della presente legge;

c) si pronunzia su ogni questione che il Ministro degli affari esteri sottoponga al suo esame.

6. Le delibere e le raccomandazioni del Comitato sono valide se approvate dalla maggioranza dei membri del Comitato stesso.

7. I verbali delle riunioni del Comitato sono trasmessi al Parlamento per essere inoltrati alle competenti Commissioni.

#### ART. 6.

##### *(Comitato direzionale).*

1. Al coordinato svolgimento dell'attività di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Comitato direzionale.

2. Il Comitato direzionale è presieduto dal segretario generale del Ministero degli affari esteri o, per sua delega, dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed è composto dallo stesso direttore generale, dagli altri direttori generali del Ministero degli affari esteri ovvero dai loro vice direttori generali, nonché dal direttore generale del Ministero del tesoro e dal segretario generale della programmazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ovvero da funzionari da essi delegati.

3. Il Comitato direzionale può essere di volta in volta integrato, su invito del segretario generale del Ministero degli affari esteri, da funzionari di altri Ministeri interessati, designati dai rispettivi Ministri.

4. Il Comitato direzionale, nel quadro degli indirizzi approvati dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo:

a) determina le direttive per l'attività della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e la programmazione annuale delle attività di cooperazione allo sviluppo;

b) specifica inoltre le priorità geografiche e settoriali, aggiornandole periodicamente;

c) approva le linee generali di orientamento delle intese pluriennali di cooperazione con i paesi in via di sviluppo riconosciuti come prioritari;

d) delibera in merito ad ogni altra questione che il presidente o il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ritengano opportuno portare alla sua attenzione.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono fissate dal Comitato stesso.

#### ART. 7.

##### *(Comitato di valutazione).*

1. Alla realizzazione delle iniziative finanziate sul Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo provvede previa acquisizione della valutazione di un Comitato composto da tredici membri designati dal Ministro degli affari esteri, scelti all'interno del Comitato consultivo in modo di assicurare la rappresentanza delle componenti indicate nelle lettere a), b), c), dell'articolo 4.

2. Il Comitato è presieduto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Per progetti, programmi ed interventi intersettoriali o di particolare complessità il Comitato può richiedere, a maggioranza dei voti dei suoi membri, che la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo acquisisca valutazioni tecniche di enti pubblici, società, enti e professionisti.

4. Il Comitato può richiedere altresì alla direzione generale l'effettuazione di particolari controlli da parte di un organismo tecnico terzo e indipendente, sugli studi, sulle realizzazioni e sulle progettazioni attuate ai sensi della presente legge. Tali controlli sono eseguiti relativamente a iniziative il cui onere rappresenti almeno il 10 per cento delle somme annualmente utilizzate dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

5. La valutazione del Comitato si esplica nella formulazione di pareri sulla coerenza delle iniziative considerate con la programmazione annuale delle attività

di cooperazione nonché sulla loro congruità complessiva, anche sotto il profilo economico.

6. La valutazione del Comitato è obbligatoria per le iniziative di cui all'articolo 16, lettere *a), c), d), e), f), g), h), i), l)* il cui onere superi i due miliardi di lire. I pareri negativi del Comitato debbono essere motivati. Il parere del Comitato quando espresso dalla maggioranza dei suoi membri, non può essere disatteso se non su motivata delibera del Comitato direzionale.

7. La designazione nel Comitato di valutazione ha durata di due anni ed è rinnovabile una sola volta.

8. I membri del Comitato devono osservare il segreto d'ufficio.

9. Ai membri del Comitato è corrisposto un gettone di presenza determinato con decreto del Ministro degli affari esteri.

10. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

#### ART. 8.

*(Funzioni di coordinamento del Ministero degli affari esteri).*

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti ed in attuazione degli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale il Ministero degli affari esteri promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi ed ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo; a tal fine esso cura con l'apporto delle associazioni di categoria, di enti pubblici e organismi privati la tempestiva informazione degli indirizzi su richiamati e degli accordi in vigore, nonché dei programmi governativi di cooperazione allo sviluppo.

2. Le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e privati, le società e le aziende a partecipazione statale, le associazioni e le imprese private che intendano operare nel settore della coopera-

zione allo sviluppo, sono tenuti a conformare i propri interventi agli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, nonché a comunicare al Ministero degli affari esteri i propri progetti e le proprie proposte, sulla base delle informazioni di cui al comma 1.

3. In mancanza delle suddette comunicazioni, o di corrispondenti richieste dei paesi in via di sviluppo interessati, oppure nel caso di difformità dei programmi o della loro attuazione dagli indirizzi di coordinamento del Ministero degli affari esteri, le iniziative di cui al comma 2 non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri coordina e determina gli indirizzi negoziali di tutte le attività rientranti nel concetto di aiuto pubblico, nell'accezione dell'Organizzazione per la cooperazione economica allo sviluppo (OCSE), qualunque ne sia il capitolo di bilancio su cui gravano i relativi stanziamenti, adottando le iniziative opportune per assicurarne l'attuazione a livello sia bilaterale che multilaterale.

#### ART. 9.

*(Criteri prioritari nell'utilizzazione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo).*

1. Le disponibilità finanziarie complessive destinate alla cooperazione allo sviluppo, sono determinate su base triennale con la legge finanziaria e sono specificate nella loro articolazione, per ogni singolo esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio annuale di previsione dello Stato.

2. Nell'ambito degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, la ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione della presente legge è effettuata tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:

a) garantire un adeguato volume di interventi a favore di paesi e di aree

geografiche che abbiano particolari rapporti con l'Italia;

b) promuovere appropriate forme di sostegno all'attività delle organizzazioni e istituzioni internazionali operanti nel campo della cooperazione e favorire utili modalità di raccordo tra l'attività di cooperazione bilaterale e quella svolta a livello multilaterale nonché della Comunità europea;

c) favorire la realizzazione di programmi e progetti organici per singoli paesi o gruppi di paesi della stessa area geografica, con lo scopo di contribuire al più ampio potenziamento delle loro strutture e capacità produttive;

d) promuovere programmi idonei ad agevolare la compartecipazione finanziaria, tecnica ed operativa dei paesi in via di sviluppo, nonché la partecipazione, anche con interventi combinati, di altri paesi e organismi internazionali.

#### ART. 10.

*(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).*

1. Il Ministro degli affari esteri, stabilisce, con proprio decreto, l'organizzazione interna della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. I compiti inerenti all'attuazione della presente legge sono attribuiti alla competenza della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, istituita nell'ambito degli organi centrali del Ministero degli affari esteri.

3. La direzione generale attende, in particolare, oltre a quanto previsto negli articoli seguenti:

a) allo studio delle questioni relative alla politica di cooperazione allo sviluppo e alla conseguente trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale;

b) al negoziato, alla programmazione e all'attuazione, sotto il profilo interno e internazionale, di accordi, intese,

programmi e progetti, iniziative di carattere bilaterale e multilaterale in materia di cooperazione allo sviluppo;

c) all'istituzione di apposite unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo;

d) alle funzioni ministeriali di vigilanza sugli enti, istituti e organismi italiani operanti prevalentemente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

e) agli interventi di coordinamento necessari per dare attuazione all'articolo 8;

f) ad ogni altra attività e funzione concernente la cooperazione, sul piano nazionale e internazionale, con i paesi in via di sviluppo.

4. Per l'attuazione di queste attività la direzione generale può avvalersi, in via diretta e attraverso atti di concessione, contratti e convenzioni, dell'apporto tecnico e operativo di strutture pubbliche e private esterne e di singoli consulenti; si avvale inoltre in maniera continuativa dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

#### ART. 11.

*(Servizio per gli interventi straordinari e di emergenza).*

1. Nell'ambito dell'organizzazione della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è creato un apposito servizio per gli interventi di emergenza.

2. Ad esso è preposto un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario. Egli partecipa alle riunioni degli organi collegiali previsti dalla presente legge.

3. Il servizio attende, in particolare:

a) alla realizzazione nelle forme e con gli strumenti di cui all'articolo 17, di interventi finalizzati ad assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla malnutrizione nei paesi caratterizzati da emergenza endemica ed alti tassi di mor-

talità e comunque in stato di grave necessità. Tali interventi, finalizzati a garantire la sicurezza alimentare e sanitaria con particolare riferimento all'infanzia e alla maternità, comprendono iniziative, limitate nel tempo, di immediato supporto alla produzione, di conservazione e distribuzione di prodotti agro-alimentari, compresi quelli per l'approntamento di riserve alimentari di sicurezza e per l'approvvigionamento idrico;

b) all'attuazione, nelle forme e con gli strumenti previsti dall'articolo 18, di interventi urgenti a favore di paesi colpiti da calamità naturali o che richiedono iniziative immediate, anche di natura prettamente finanziaria, per fronteggiare situazioni di particolare bisogno.

4. Gli ordinativi di spesa riguardanti le iniziative di cui al presente articolo, attuate secondo le modalità e i criteri fissati dall'articolo 17, sono emessi dal Ministro degli affari esteri ovvero, su sua delega, dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo.

5. Il Ministro comunica periodicamente al Parlamento gli interventi di emergenza disposti ai sensi della presente legge.

#### ART. 12.

*(Ufficio tecnico).*

1. È istituito presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, un Ufficio tecnico per prestare il necessario supporto a servizi e uffici della direzione stessa per l'attività di cooperazione in generale e per l'identificazione, l'istruttoria, la formulazione, l'attuazione, il controllo delle iniziative di cooperazione allo sviluppo nei settori prioritari di intervento determinati dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

2. L'organico dell'Ufficio tecnico è definito con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di valutazione.

3. A sostegno e integrazione delle funzioni di natura tecnica sopra descritte e di ogni altra funzione attinente all'affidamento a enti, società, imprese, associazioni, di iniziative di cooperazione, nonché di monitoraggio e controllo dell'esecuzione delle stesse, la direzione generale può avvalersi dei servizi e della consulenza di strutture pubbliche e private e di singoli professionisti altamente qualificati.

ART. 13.

*(Crediti di aiuto a valere sul Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale).*

1. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Ministro del commercio con l'estero, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo, istituzioni internazionali, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

2. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato) possono essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, e 3 gennaio 1981, n. 7.

3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del Fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti e banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari.

4. Ove necessario, i crediti agevolati di cui al presente articolo possono anche essere destinati, esclusivamente per i paesi

a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali.

5. Per l'esame delle iniziative da finanziare con crediti agevolati è istituito un apposito Comitato interministeriale a carattere consultivo, presieduto dal direttore generale della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo o dal vice direttore generale e composto in conformità con quanto previsto dagli indirizzi generali del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

#### ART. 14.

*(Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo).*

1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge per la cooperazione bilaterale a titolo gratuito sono costituiti in un « Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo ». Il Fondo è gestito dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo con autonomia contabile e amministrativa.

2. Per la sua gestione è istituita apposita contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata alla « Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ».

3. Salvo quanto previsto per gli interventi di emergenza, gli ordinativi di pagamento sul Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo sono emessi a firma del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo o da funzionari da esso delegati.

4. Il Fondo è alimentato con:

a) gli stanziamenti di bilancio;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi paesi in via di sviluppo o da altri paesi o enti od organismi internazionali per la cooperazione, a programmi di cooperazione allo sviluppo;

c) donazioni, lasciti, legati o liberalità, debitamente accettati dal Ministro

degli affari esteri o dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo;

d) eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati per esigenze funzionali, dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della suddetta direzione generale.

5. Le somme ed i beni comunque destinati da Stati stranieri o da altri soggetti, pubblici o privati, alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo per le finalità di cooperazione allo sviluppo. I relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari sono concesse le eventuali autorizzazioni necessarie.

#### ART. 15.

*(Gestione del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo).*

1. In ordine alla gestione del Fondo di cui al precedente articolo 14, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

a) presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti il quale esercita il controllo di legittimità, in via successiva, sugli atti della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Il visto di legittimità si intende per apposto qualora tale ufficio non si pronunzi entro i trenta giorni seguenti alla ricezione degli atti;

b) per la realizzazione dei fini della presente legge, i servizi e gli uffici della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono stipulare in forma diretta e a trattativa privata atti di concessione e contratti, disporre finanziamenti e contributi, affidare incarichi di studio e di consulenza, nell'osservanza delle rispettive competenze;

c) possono essere autorizzate, nel caso in cui l'adozione di altre forme di pagamento sia incompatibile con le necessità del servizio, singole aperture di credito a favore del funzionario delegato, nel limite di lire cinque miliardi, per l'invio alle rappresentanze italiane all'estero interessate, delle somme necessarie all'amministrazione del personale impiegato dalla direzione generale, per le brevi missioni disposte ai sensi della presente legge, nonché per lo svolgimento in Italia e all'estero, delle iniziative connesse con l'attività di cooperazione allo sviluppo della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero;

d) le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario — ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge — confluiscono di diritto nella dotazione degli esercizi successivi;

e) i fondi di cui alla lettera d) che non siano utilizzabili per cessazione o rinvio delle iniziative che ne hanno motivato l'accredito, possono — su autorizzazione del direttore generale — essere trasferiti ad altre rappresentanze;

f) la direzione generale può avvalersi di istituti di credito di diritto pubblico per l'acquisizione di appropriati servizi di consulenza, contabilità e ausiliari che si rendano necessari per un efficiente raggiungimento dei fini della presente legge.

2. Il controllo interno della amministrazione del Fondo è espletato da un collegio di revisori composto da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati rispettivamente dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del tesoro e collocati fuori ruolo. Il collegio è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri. I suoi

componenti durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati. Per ciascun membro è nominato un supplente.

3. Nel decreto di nomina è stabilito il compenso spettante al presidente e ai membri del collegio.

4. Il collegio accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua il riscontro sulle spese; esamina ed esprime il proprio giudizio sul rendiconto annuale della contabilità del Fondo speciale di cooperazione con una relazione che invia al Ministro degli affari esteri e al direttore generale per la cooperazione allo sviluppo entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### ART. 16.

*(Iniziativa della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).*

1. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al precedente articolo 10, la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:

a) provvede alla realizzazione di studi, programmi e progetti, alla fornitura di impianti, beni, attrezzature e servizi, d'intesa con i paesi in via di sviluppo interessati, gratuitamente ed eventualmente col concorso finanziario degli stessi paesi destinatari, in forma diretta e a trattativa privata, ovvero avvalendosi di società ed enti pubblici e privati con atti di concessione o con appositi contratti. Può provvedervi altresì richiedendo l'intervento di altre amministrazioni statali ed enti pubblici economici, contro il rimborso degli oneri concordati da parte del Ministero degli affari esteri, del relativo importo, che è versato ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni dello Stato e degli enti cedenti;

b) negozia la concessione di crediti di aiuto necessari per il finanziamento agevolato dei beni e dei servizi destinati alla realizzazione di iniziative e di progetti di sviluppo ai sensi della presente legge;

c) provvede ad assicurare, anche attraverso idonee misure di coordinamento, la partecipazione italiana al capitale e all'attività di istituzioni, organismi, banche e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo, attraverso apporti finanziari a fondo perduto o a condizioni creditizie agevolate, nonché con programmi e progetti di cooperazione riguardanti anche la formazione e il perfezionamento di personale italiano, in Italia e all'estero;

d) invia all'estero esperti e tecnici dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici o privati, ovvero assunti con contatto a termine di diritto privato, secondo le modalità indicate dal comitato direzionale;

e) favorisce la formazione tecnico-scientifica e professionale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo, promuovendo mediante la stipula di contratti e atti di concessione con università, enti ed organismi specializzati, o mediante la erogazione diretta di appositi finanziamenti, corsi di studio, da attuarsi preferenzialmente in detti paesi; concedendo borse di studio ed altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel paese di appartenenza, concorrendo all'istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale dei paesi in via di sviluppo, anche attraverso l'invio di personale specializzato;

f) cura l'informazione e garantisce la selezione e la formazione dei volontari in servizio civile promuovendone, d'intesa con i paesi interessati, l'impiego nelle forme di cui all'articolo 31; a tal fine può avvalersi di enti, associazioni ed organismi specializzati riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 28;

g) concede finanziamenti e contributi in denaro ad enti, istituti e organizzazioni non governative ritenuti idonei, sia italiani che dei paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di attività e relative strutture operanti nel campo della cooperazione all'uopo concordate;

h) cura pubblicazioni, documentazioni e altre iniziative di studio, ricerca e informazioni in materia di cooperazione allo sviluppo e sull'attività della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, sostenendo anche con appositi strumenti informativi la possibilità di accesso agli strumenti della cooperazione bilaterale e multilaterale da parte della impresa italiana di dimensione medio-piccola;

i) promuove e sovvenziona l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi e convegni in Italia e all'estero sui problemi della cooperazione allo sviluppo;

l) favorisce, su richiesta dei paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti paesi, mediante la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi per la frequenza del suddetto personale ad istituti, accademie o scuole dell'amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate; la relativa spesa è a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge;

m) agevola la gestione e la manutenzione, da parte dei paesi interessati, degli impianti e delle altre attrezzature, utilizzando personale locale opportunamente formato e favorendo l'impiego di tecnici e operai italiani;

n) provvede direttamente, e indirettamente, con atti di concessione attraverso la stipula di contratti all'espletamento di organiche azioni di monitoraggio, di controllo e di valutazioni *ex post* delle iniziative di cooperazione, nonché delle attività tecniche e operative attinenti a procedure di affidamento di studi, progettazioni e realizzazioni, facendo gravare i relativi oneri a carico dell'ente, società o impresa aggiudicataria. Costituisce a tal fine anche commissioni di esperti.

2. La direzione generale per la cooperazione allo sviluppo adotta altresì quelle ulteriori iniziative e misure, anche di carattere finanziario, che si rendano necessarie per il più efficace espletamento delle attività di cooperazione previste dalla presente legge.

ART. 17.

*(Interventi di emergenza).*

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 11 la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede, previo assenso del Ministro degli affari esteri o di un suo delegato, in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, all'adozione di tutte quelle iniziative necessarie per contribuire a fronteggiare le situazioni di bisogno e di necessità che si verificano nei paesi in via di sviluppo, con tempestività ed efficacia, fra le quali si comprendono, in particolare, l'impiego e l'invio di personale, beni, attrezzature, impianti, piccole infrastrutture, apporti finanziari, prodotti alimentari acquisiti in Italia e all'estero.

2. Tali iniziative sono realizzate con atti di concessione, contratti e sovvenzioni, nonché con finanziamenti diretti a organizzazioni internazionali e a organismi italiani non governativi e con rimborsi ad Amministrazioni dello Stato, soggetti pubblici e privati che dispongano di uomini, mezzi e modalità operative utili allo scopo tempestivamente impiegabili.

ART. 18.

*(Personale della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).*

1. Il personale addetto alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, comandati o nominati con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti;

c) personale dello Stato, ivi compreso il personale docente di ogni ordine e grado, o degli enti pubblici anche economici, ivi compreso quello proveniente dagli enti pubblici disciolti per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre leggi speciali, posto in posizione di fuori ruolo o di comando, nei limiti di un contingente di 100 unità, modificabile con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

d) esperti italiani, provenienti da enti, agenzie o organizzazioni internazionali, nominati, nel limite massimo di cinquanta unità, con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, tenuto conto prioritariamente dell'esperienza da essi effettivamente acquisita;

e) personale che, al momento della entrata in vigore della presente legge, presti servizio da almeno diciotto mesi presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle condizioni di cui al comma 3;

f) esperti e personale tecnico-operativo, nel limite massimo di 50 unità, modificabile con decreto del Ministro degli affari esteri, assunti con contratto a termine, anche a tempo parziale, di diritto privato, previa valutazione di merito da parte di un'apposita commissione, per attendere ad incarichi di consulenza, studio, ricerca e documentazione, o di carattere tecnico. La commissione di cui sopra, costituita con decreto del Ministro degli affari esteri, è presieduta dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo o da funzionario da lui delegato e si compone di quattro membri, di cui tre designati dal Comitato di valutazione e uno dallo stesso direttore generale tra il personale della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Gli esperti sono scelti di preferenza tra il personale

che abbia maturato competenze e specifiche esperienze nei paesi in via di sviluppo e in particolare tra quello che abbia prestato servizio di cooperazione ai sensi dei casi II e III della presente legge.

2. Il personale di cui alle precedenti lettere *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)* può essere inviato a prestare servizio, dopo un congruo periodo di permanenza alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, comunque non eccedente i sei mesi, nelle unità tecniche di cooperazione che vengono costituite dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo presso le rappresentanze diplomatiche accreditate nei paesi in via di sviluppo nei quali le attività previste dalla presente legge siano particolarmente rilevanti o le rappresentanze presso le organizzazioni comunitarie e internazionali operanti per la cooperazione allo sviluppo.

3. Il personale di cui alla precedente lettera *e)*, può essere inquadrato a domanda — anche in soprannumero — nel ruolo unico nazionale previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in relazione al titolo di studio e di qualificazione professionale conseguito, mediante concorso interno per titoli ed esami le cui modalità sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, ferma restando la destinazione in servizio presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Ai fini dell'inquadramento sono fatte salve per detto personale le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La domanda di inquadramento deve essere presentata dagli interessati nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro degli affari esteri emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, sono stabiliti i parametri del trattamento economico ed ogni altro eventuale emolumento del personale assunto a contratto di cui alle lettere *d)* e *f)* e del comma 1.

5. Tali parametri tengono conto del trattamento economico globale riconosciuto in Italia e all'estero al personale di analogo livello da parte degli organismi internazionali che hanno sede in Roma.

6. Nel suddetto decreto è altresì definito con le stesse modalità il trattamento di missione del personale della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e di quello inviato all'estero dalla stessa direzione per compiti di cooperazione per periodi non eccedenti i tre mesi.

7. Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in soprannumero al contingente fissato nello stesso articolo.

## CAPO II

### PERSONALE IN SERVIZIO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

#### SEZIONE I.

#### DISPOSIZIONI COMUNI.

#### ART. 19.

#### *(Esperti).*

1. Al personale di cui al precedente articolo 18 e a quello di cui la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo comunque si avvalga per compiti di cooperazione all'estero è fornita l'attrezzatura necessaria per l'adempimento dei propri compiti e sono rimborsate le spese di viaggio sostenute per ragioni di servizio.

2. La direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può disporre l'invio nei paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti, società ed imprese private in base a convenzioni appositamente stipulate.

3. Quando tale personale debba operare in programmi e interventi di coope-

razione la cui realizzazione ai sensi dell'articolo 29, comma 4, sia stata affidata dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28, esso viene scelto tra candidati presentati dall'organizzazione interessata, purché disponga delle qualifiche e caratteristiche professionali previste.

ART. 20.

*(Doveri del personale inviato all'estero).*

1. Il personale che sia a qualunque titolo in servizio di cooperazione all'estero è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alla dignità del proprio compito, alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia e di carattere militare.

2. Il capo della rappresentanza italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

3. Il capo della rappresentanza italiana competente per territorio vigila altresì sul corretto svolgimento delle attività del personale italiano assunto alle dipendenze del paese ospite o di organismi internazionali operanti nel paese medesimo.

ART. 21.

*(Personale alle dipendenze dei paesi in via di sviluppo e di organismi internazionali).*

1. Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero o con l'ente pubblico dal quale il personale dipende, può autorizzare il personale di cui all'articolo 18, nonché personale assunto a tal fine con

contratto di diritto privato, ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti paesi.

2. Durante il servizio retribuito alle dipendenze del paese straniero o dei suddetti enti ed organismi, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato e dell'ente italiano. Il trattamento economico corrisposto dal paese o dagli enti ed organismi di cui sopra può essere integrato su delibera del Comitato direzionale qualora esso risulti globalmente inferiore a quello previsto per il personale di corrispondente livello inviato in missione dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Il personale suddetto conserva a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza, il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con l'ente od organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti a quelle previste dalla legislazione italiana vigente in materia.

4. Gli oneri integrativi di cui al presente articolo sono a carico del Fondo speciale di cooperazione.

#### ART. 22.

*(Attestato finale).*

1. Al termine del servizio prestato dal personale assunto a contratto per compiti di cooperazione, la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo rilascia a richiesta degli interessati, un apposito attestato da cui risultino la qualità, la durata e la natura del servizio prestato.

2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione

alle carriere dello Stato e degli enti pubblici;

b) nell'ammissione agli impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento.

3. Il periodo di servizio è computato in aggiunta ai limiti massimi di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

4. Il servizio di insegnamento effettuato in un paese in via di sviluppo dagli esperti di cui all'articolo 19 è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento di istituti e scuole di pari grado in Italia, qualora i predetti esperti e cooperanti volontari siano in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

## SEZIONE II.

PERSONALE DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DA ENTI PUBBLICI.

### ART. 23.

*(Utilizzazione di dipendenti pubblici e magistrati).*

1. Il personale dello Stato e di enti pubblici di cui all'articolo 18, lettere b) e c), è messo a disposizione della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo con decreto del Ministro degli affari esteri, previa autorizzazione dell'amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza.

2. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura.

3. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento accessorio o indennità.

4. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a tre mesi né superare i quattro anni. In caso di comprovata necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la proroga del predetto termine quadriennale.

5. Il personale civile di ruolo è posto in soprannumero nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri. I posti in soprannumero sono riassorbiti dopo la cessazione della causa che li ha determinati con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

#### ART. 24.

*(Dipendenti di enti pubblici  
e docenti universitari).*

1. Gli enti pubblici, compresi gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, possono collocare in aspettativa il personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui al precedente articolo 23, comma 3, a carico della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e conserva il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi possono essere rimborsati dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione di appartenenza.

3. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni di durata non superiore al biennio.

#### ART. 25.

*(Equiparazione del servizio all'estero  
a quello di istituto).*

1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi

in via di sviluppo dal personale civile di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 18 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

2. Ad esso si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza.

#### ART. 26.

*(Congedo e spese di viaggio).*

1. Al personale in servizio di cooperazione all'estero di cui all'articolo 20 spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore ai 36 giorni all'anno.

2. Al personale spetta il pagamento delle spese di viaggio e trasporto degli effetti personali. Qualora il servizio sia di durata superiore a due anni esso spetta anche per i familiari a carico.

3. Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia. Il diritto è acquisito dopo diciotto mesi di servizio all'estero.

### SEZIONE III.

#### PERSONALE A CONTRATTO.

#### ART. 27.

*(Trattamento economico assicurativo).*

1. Il personale assunto con contratto di diritto privato è iscritto con oneri a carico della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipen-

denti, nonché all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestiti dai competenti istituti previdenziali.

2. I rapporti assicurativi di cui al comma 2 sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicurativi.

3. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, ed ai figli minori, o — in mancanza di essi — ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

### CAPO III

#### ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE DI VOLONTARIATO E DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

##### ART. 28.

*(Riconoscimento di idoneità).*

1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione, con i paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di una o più delle seguenti idoneità ai fini di cui al successivo articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere del Comitato direzionale e di un'apposita sezione per le organizzazioni non governative del Comitato di valutazione:

a) idoneità per la realizzazione di programmi ed interventi a breve e medio termine coerenti con le finalità della presente legge;

b) idoneità per la selezione, la formazione, l'addestramento e l'impiego di volontari in servizio civile in programmi che, avendo le caratteristiche di cui alla lettera a), ne prevedono la partecipazione;

c) idoneità per attività di formazione del personale dei Paesi in via di sviluppo o di operatori della cooperazione allo sviluppo;

d) idoneità per attività di informazione in materia di cooperazione allo sviluppo in Italia, purché l'organizzazione richiedente abbia ottenuto da almeno due anni riconoscimento di idoneità ai sensi di una delle lettere a), b), c).

2. L'apposita sezione per le organizzazioni non governative è composta di nove membri, dei quali quattro sono i membri del Comitato consultivo designati dalle organizzazioni non governative e due sono i membri del Comitato consultivo designati dalle Confederazioni sindacali. Gli altri tre componenti sono i rappresentanti in seno al Comitato dei Ministeri degli affari esteri, degli interni, della difesa.

3. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi dell'articolo 14 del codice civile;

b) abbiano come fine istituzionale prevalente quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

c) non perseguono finalità di lucro;

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegati in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

e) diano adeguate garanzie in ordine all'attuazione di propri programmi nel o nei settori per cui è richiesta l'idoneità e, per l'idoneità di cui al comma 1, lettera b), in ordine alla selezione, formazione,

addestramento e impiego di volontari, dispongano inoltre delle strutture e del personale qualificato necessari;

f) documentino una comprovante esperienza di solidarietà organizzativa e operativa di almeno tre anni sia nei paesi in via di sviluppo che in Italia nel campo della cooperazione;

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla direzione generale per la cooperazione dello sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

h) prevedano l'obbligo della presentazione di un bilancio annuale e della tenuta della contabilità.

#### ART. 29.

*(Effetti dell'idoneità).*

1. La direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, sentito il parere del Comitato di valutazione, attesta — ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge — la conformità ai fini stabiliti dalla presente legge dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee.

2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi finanziamenti o contributi nella misura non superiore al 60 per cento del loro costo totale e rimborsi di spese autorizzate per lo svolgimento della loro attività di cooperazione in Italia e all'estero, quando queste abbiano ricevuto il parere favorevole del Comitato di valutazione, nonché per gli oneri derivanti dalle assunzioni contrattuali e per le strutture organizzative necessarie per l'attuazione delle suddette attività.

3. Quando i programmi di cooperazione predisposti dalle organizzazioni non governative idonee e approvati dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo prevedono impegni pluriennali, può essere accordato un contributo non superiore al 75 per cento del costo complessivo del programma.

4. La direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può incaricare orga-

nizzazioni non governative idonee della realizzazione totale o parziale di programmi di cooperazione nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dallo Stato italiano, finanziandone i relativi oneri.

5. Le attività di cooperazione svolta dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale e pertanto non si applicano ad esse l'IVA e l'IRPEG.

#### ART. 30.

*(Contributi deducibili).*

1. I contributi, donazioni e oblazioni a favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 ed erogati da persone fisiche e giuridiche sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta generale sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 5 per cento di detto reddito.

#### ART. 31.

*(Volontari in servizio civile).*

1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno 2 anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di coopera-

zione con organizzazioni non governative riconosciute idonee per il volontariato, nell'ambito di programmi approvati dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di perfezionamento tecnico e professionale dei volontari sono determinate periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 4.

3. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività del volontariato e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del volontariato.

4. Il Comitato direzionale della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, sentito il parere della sezione speciale per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 28, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2.

5. Possono essere parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione, del cooperante volontario, ed un periodo del termine del servizio, non superiore a due mesi, da destinarsi alla valutazione delle attività svolte e al trasferimento delle competenze nell'ambito del programma. Tali periodi, da svolgere *in loco* o in Italia sono da computarsi in aggiunta del periodo minimo di due anni di servizio previsto dal comma 1.

6. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

7. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 33.

## ART. 32.

*(Diritti dei volontari).*

1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per interno ai fini della progressione della carriera, della attribuzioni degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia impegnato in programmi di volontariato o di cooperazione approvati dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;

c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficiario del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.

2. Alle imprese private che concordano con le organizzazioni sindacali il diritto all'aspettativa previsto dal comma 1 nell'ambito di programmi di volontariato o di cooperazione promossi dagli organismi ritenuti idonei per i propri dipendenti e per i dipendenti il cui coniuge si è impegnato in detti programmi è data la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato personale sostitutivo.

## ART. 33.

*(Doveri dei cooperanti).*

1. I volontari in servizio civile, per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza dal Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono esser impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o di grave mancanza — accertata nelle debite forme — ai doveri di cui al comma 2, i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei cooperanti:

*a)* quando Amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

*b)* quando le condizioni del paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

5. Gli organismi non governativi idonei possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima.

## ART. 34.

*(Servizio militare: rinvio e dispensa).*

1. I cooperanti volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 31 in paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace, chiederne il rinvio, al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, nei limiti del contingente sottoposto a visita medica ed arruolato.

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

3. La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata alla prestazione del servizio militare.

4. Per essere ammessi al rinvio, gli interessati devono entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del proprio contingente o scaglione, presentare al Ministero della difesa, direttamente o per il tramite dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo una domanda corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio, registrato presso il Ministero per gli affari esteri.

5. Il Ministero della difesa, esaminati il titolo ed i requisiti di ogni richiedente, provvede in ordine alle domande di rinvio nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 35, dandone comunicazione alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, entro sessanta giorni; scaduto tale termine la domanda si intende accolta, anche in soprannumero rispetto al contingente dei rinvii di cui all'articolo 35.

6. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, l'interessato deve raggiungere il paese di destinazione ed iniziarvi le proprie prestazioni, sotto pena di decadenza del beneficio del rinvio.

7. Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale è stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata da un certificato, rilasciato dalla rappresentanza competente per territorio o dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, attestante il regolare espletamento del servizio di volontariato civile per la durata di almeno un biennio.

8. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 33 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria.

#### ART. 35.

*(Contingente dei rinvii).*

1. Il numero complessivo dei rinvii è determinato ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo e del Comitato direzionale.

#### ART. 36.

*(Stanziamenti e norme finali).*

1. Con gli stanziamenti disposti sul fondo speciale di cooperazione si provvede alle spese per il personale aggiuntivo di cui all'articolo 20; per l'organizzazione, la sistemazione logistica e il funzionamento della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nonché della segreteria degli organi collegiali previsti dalla presente legge, sovvenendo

ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione in via diretta di servizi esterni di carattere tecnico e operativo; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni all'estero e in Italia disposte ai fini della presente legge, ivi comprese quelle affidate dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo a personale delle rappresentanze diplomatico-consolari per compiti ispettivi e di verifica di attività di cooperazione; per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di paesi in via di sviluppo, di stati industrializzati e di organismi internazionali.

2. Gli stanziamenti sono integrati di diritto dalle disponibilità di bilancio previste a qualunque titolo da altre leggi per fini di cooperazione allo sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate amministrativamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le norme di attuazione della presente legge sono disciplinate con regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le amministrazioni dello Stato interessate, e previo parere del Consiglio di Stato, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more della sua emanazione si applica, per quanto compatibile, il regolamento della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 1068, ovvero si provvede con disposizioni interne emanate dal Ministro degli affari esteri.

5. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38 e 8 marzo 1985, n. 73 sono abrogate.